



COMUNE DI PESCOPAGANO

Provincia di Potenza
Medaglia d'oro al merito civile

SETTORE II – AMMINISTRATIVO
Ufficio Servizi Demografici

Piazza della Vittoria, 1 – 85020 Pescopagano (PZ) – C.F./P.I.: 00222420762 – Tel.: 0976/500216
P.E.C.: protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it E-mail: protocollo@comune.pescopagano.pz.it
Sito istituzionale: www.comune.pescopagano.pz.it



Prot. n. *Identificativo protocollo*

All' Albo Pretorio Online
Al Sito Web

SEDE

OGGETTO: Elezioni Europee e Amministrative 2024 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 12/07/2023 con il quale il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, provvedeva a nominare Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale a norma dell'art. 2, comma 30, della Legge n. 244/2017 il dott. Claudio Bruno;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore II – Amministrativo n. 218 del 17 luglio 2023 con la quale si provvedeva ad individuare il dott. Claudio Bruno quale Responsabile di Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 241/1990 e ss.mm.ii., relativamente all'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi alle attività e competenze dei Servizi Demografici;

VISTO l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni, rubricato "*Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione*", il quale recita:

«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del

presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

[...]»;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n 28;

VISTO lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

che gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno **20/05/2024**, (20° giorno antecedente quello del voto), utilizzando preferibilmente l'apposito modulo elettronico raggiungibile dalla homepage del sito www.comune.pescopagano.pz.it, sezione Siti Tematici – Sportello Telematico → Servizi demografici → Votare al proprio domicilio.

L'Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Pescopagano, li 26/04/2024



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE**

Dott. Claudio BRUNO